RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI FAMIGLIA

Prima disamina della fase introduttiva

In attuazione della legge delega n. 206 del 2021, il D.Lgs. 149 del 2022, introduce nel Libro II del codice di procedura civile un nuovo Titolo IV bis, a partire dall'art. 473 bis, sino all'art. 473 bis.71.

Il nuovo Titolo disciplina un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie

Il processo pertanto non è più regolato da un rito speciale sommario, com'era il procedimento per separazione e divorzio (artt. 706 e ss. c.p.c., tutti abrogati) o il rito camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.).

Viene così introdotto un nuovo rito a cognizione piena, interamente riscritto, in linea con le garanzie del giusto processo, imposte dall'art. 111, 2° comma, Cost.

Si tratta di in un processo unitario al quale sono avviate:

le controversie sullo stato delle persone, sui minorenni e sulle famiglie, attribuite alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, con una soluzione che unifica le regole processuali, nella direzione di una tutela differenziata e speciale, seppure a cognizione piena.

Ambito di applicazione - 473 bis c.p.c.: restano esclusi dal nuovo rito i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozioni di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Restano esclusi dal nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, retti ancora dalle forme processuali camerali

Composizione organo giudicante – art. 473 bis.1

Il Tribunale giudica in composizione collegiale, e la trattazione e l'istruzione possono essere demandate a uno dei componenti del collegio.

Avanti il Tribunale per i minorenni (nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale) possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione de:l'ascolto del minore, l'assunzione delle testimonianze e gli altri atti riservati al giudice.

La competenza ex art. 473 bis.11 c.p.c.

Art. 473 bis.11 c.p.c.: nelle controversie che riguardano un minore, si applica la competenza del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Criterio che resta qualora vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato e purché non sia decorso un anno dallo stesso.

Art 473 bis.47 c.p.c.: per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nonché di modifica delle relative condizioni – è competente il Tribunale individuato ai sensi del 473 bis.11.

Se non vi sono figli minori: Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Se il convenuto è irreperibile o risiede all'estero è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore. Nel caso l'attore è residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica.

Forma della domanda – art. 473 bis. 12 c.p.c.

La **forma della domanda è quella del ricorso,** con il contenuto tipico di un atto introduttivo contenente la domanda di merito, salvo l'esplicita previsione di una "chiara e sintetica esposizione dei fatti su cui la domanda si fonda (lettera e) " secondo un principio che governa l'intero processo civile riformato.

Al comma 1 sono indicati – dalla lettera a alla lettera f) gli elementi che il ricorso deve contenere.

All'attore, come peraltro anche al convenuto (cfr comma 2) qualora formuli domande riconvenzionali, sono imposti oneri speciali di lealtà e correttezza, dovendo precisare i procedimenti pendenti tra le stesse parti, aventi domande anche connesse, da intendersi riferito sia a quelli civili che a quelli penali, con produzione dei provvedimenti, anche provvisori, già adottati.

Al comma 3 si prevede che – in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori al ricorso vanno allegati:

- a) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) La documentazione attestante i diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché quote sociali;
- c) Gli estratti conto di rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Infine, quando sono coinvolti minori, al ricorso dev'essere allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, le frequentazioni abituali di parenti e amici, la tipologia di vacanze godute.

Anche il pubblico ministero vede fissati i contenuti del proprio ricorso nell'art. 473 bis.13 c.p.c., ad accentuare la responsabilità dell'organo pubblico.

La costituzione del convenuto – 473 bis.14 c.p.c.

Depositato il ricorso, il presidente del tribunale designa il relatore, al quale può delegare la trattazione e l'istruzione della causa, fissa l'udienza di comparizione delle parti e il termine per la costituzione del convenuto, termine non inferiore a trenta giorni prima dell'udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni (o 120 in caso di notifica all'estero)

Nel decreto poi il presidente precisa al convenuto che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 166 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligo e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura dell'attore al convenuto.

Tra la notifica del ricorso e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi (elevato a novanta giorni in caso di notifica all'estero)

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta entro il termine fissato nel decreto del presidente, formulando domande riconvenzionali ed eccezioni riservate alla parte, a pena di decadenza, e ha gli stessi oneri di contenuto del ricorso quando formula domanda riconvenzionale.(art 473 bis.16)

Ulteriori difese: art 473 bis.17 e 473 bis.19 c.p.c.

Il richiamo per il convenuto all'art. 167 c.p.c. fa intendere che egli debba, come detto, formulare in comparsa, depositata nel termine, a pena di decadenza le domande riconvenzionale e le eccezioni riservate.

Simmetricamente, l'attore dovrà esaurire nel ricorso introduttivo le allegazioni fattuali e l'indicazione dell'oggetto della domanda.

La formulazione dell'attuale art. 473 bis.17 c.p.c. applica la medesima ratio del nuovo processo civile ordinario e consente, pertanto, all'attore di depositare una memoria nella quale avrà la facoltà di modificare e precisare le conclusioni, esercitare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni formulate dal convenuto, potendo a sua volta formulare domande nuove ed eccezioni e, infine, indicare – questa volta a pena di decadenza – mezzi

di prova o produrre documenti, attraverso una memoria da depositare venti giorni prima dell'udienza.

A sua volta il convenuto può depositare un'ulteriore memoria dieci giorni prima dell'udienza, con la quale, a pena di decadenza, può modificare e precisare le conclusioni dare svolgimento al contraddittorio rispetto alle domande o alle difese svolte dall'attore in memoria, e indicare, a pena di decadenza, mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria rispetto alle prove dedotte dall'attore.

Infine, cinque giorni prima della data di udienza, l'attore ha facoltà di depositare ulteriore memoria, per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori richiesti dal convenuto nella sua memoria.

Così facendo, il sistema tiene conto della delicatezza dei diritti, anche economici, facenti capo ai componenti della famiglia, per i quali è necessaria la gradualità di maturazione delle decadenze, solo a seguito del momento in cui sia esercitato il contraddittorio sulle domande e sui fatti.

Si badi però che ai sensi dell'art 473 bis.19 le decadenze di cui agli art. 473 bis.14 e 473 bis.17 operano solo rispetto a domande aventi ad oggetto diritti disponibili

poiché per le controversie relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori, le parti non hanno limiti all'introduzione di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova lungo tutto l'arco del processo

Infatti il testo dell'articolo statuisce che

"Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori" e possono proporre "nella prima difesa utile successiva e sino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori"

473 bis.21 c.p.c. - Udienza di comparizione delle parti

Il processo giunge all'udienza di cui all'art. **473bis. 21** c.p.c alla quale devono comparire le parti, dopo aver esaurito la trattazione delle difese delle parti, consentendo al giudice, senza ulteriori rinvii, di assumere le decisioni più opportune in ordine all'immediata rimessione in decisione della causa, ovvero all'apertura di un'attività istruttoria.

E' richiesta la comparizione personale. La mancata comparizione senza giustificato motivo è valutata ai sensi dell'art 116 comma 2 c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite.

All'udienza il Giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente alla presenza dei rispettivi difensori e ne tenta la conciliazione. Può anche formulare una motivata proposta conciliativa.

Se le parti si conciliano, il Giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione

473 bis.22 c.p.c. - Provvedimenti del Giudice

Può adottare sia i provvedimenti temporanei ed urgenti sia quelli di valutazione ed ammissione dei mezzi di prova.

Sempre nella prima udienza ammette i mezzi di prova e fissa l'udienza per la relativa assunzione predisponendo il calendario del processo.

Infine se la causa è matura per la decisione, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o in udienza successiva e all'esito si riserva di riferire al Collegio per la decisione.

473 bis.23 c.p.c. – Modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti

Solo in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori

473 bis.24 c.p.c. – Reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti

Reclamo con ricorso alla Corte d'Appello:

- -contro i provvedimenti temporanei ed urgenti
- contro i provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, che prevedono modifiche dell'affidamento e collocazione dei minori o che ne dispongono l'affidamento a soggetti terzi

Termine: entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore

Sul reclamo il Collegio si pronuncia entro sessanta giorni con ordinanza.

473 bis.28 c.p.c. - Decisione della causa

Esaurita l'istruttoria il Giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione in decisione assegnando:

termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di p.c.

termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di conclusionali

termine di 15 giorni prima dell'udienza per replica.

All'udienza la causa viene rimessa in decisione e la sentenza depositata nei successivi sessanta giorni

473 bis.29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti

Qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contenuti economici.

Valgono le forme indicate con la riforma.